BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
17.11.2026 15:25:00 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
18.11.2026 07:44:07 UTC

MEMORIA
424/2026/I/COM

MEMORIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2024/1787 SULLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI METANO NEL SETTORE DELL'ENERGIA PER QUANTO RIGUARDA IL RINVIO DI DETERMINATI OBBLIGHI (COM (2026) 569 *FINAL*)

Memoria per la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei Deputati

16 novembre 2026

La Proposta attualmente all'esame della Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei Deputati è volta a modificare il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia, prevedendo una proroga di un anno di alcuni obblighi posti a carico degli importatori dell'Unione europea, per quanto riguarda l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone e al relativo monitoraggio. Tale proroga risulta necessaria per consentire agli Stati membri di completare l'adozione dei regimi sanzionatori nazionali, agli organismi nazionali di accreditamento di accreditare i verificatori e alle autorità nazionali competenti di valutare e riconoscere i fornitori di soluzioni di conformità agli obblighi del regolamento.

A tale scopo, sono rinviati gli obblighi individuati dalle seguenti disposizioni:

- articolo 28 relativo all'equivalenza delle misure di monitoraggio, comunicazione e verifica al 31 maggio 2029, e successivamente ogni anno, per la fornitura dell'anno civile precedente;
- articolo 29, paragrafo 1, relativo alla comunicazione dell'intensità di metano al 5 agosto 2029 e al 31 maggio di ogni anno successivo;
- articolo 29, paragrafo 2, relativo alle intensità massime consentite di metano al 5 agosto 2031 e al 31 maggio di ogni anno successivo

Nonostante il Regolamento che si intende modificare con la proposta in esame non imponga direttamente restrizioni alle importazioni di fonti di energia e, in particolare, di gas naturale per quanto di competenza di questa Autorità, l'Unione europea - come si legge nella Relazione illustrativa - deve assicurarsi approvvigionamenti affidabili e competitivi; obiettivo che, nell'attuale contesto di tensioni geopolitiche in Medio Oriente, può risultare critico e non privo di difficoltà per le forti pressioni cui sono sottoposti i contratti e le rotte commerciali esistenti e per le opzioni limitate di fonti alternative. Nell'ambito del quadro delineato, gli importatori hanno dunque espresso le proprie preoccupazioni in ordine al pieno adempimento delle prescrizioni contenute nel regolamento *de quo*, avvisando che non è realistico il rispetto degli obblighi imposti dal Regolamento di cui si discute già a partire dal 1° gennaio 2027.

Tali disposizioni potrebbero indurre gli operatori a ridurre i volumi destinati al mercato europeo, per il timore di incorrere in sanzioni qualora non fossero in grado di garantire il rispetto integrale dei requisiti previsti dal Regolamento. In un contesto internazionale già caratterizzato da un'elevata incertezza e da preoccupanti tensioni sui mercati energetici, anche il solo rischio percepito di ostacoli alle importazioni potrebbe tradursi in una

contrazione dell'offerta disponibile per il mercato europeo. Ciò determinerebbe verosimilmente pressioni al rialzo sui prezzi del gas naturale, sia a livello europeo sia a livello nazionale, con inevitabili ripercussioni anche sui prezzi dell'energia elettrica, a causa del ruolo del gas nella formazione del prezzo marginale, determinando un potenziale grave pregiudizio per i consumatori e le imprese.

Alla luce di quanto premesso e al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, senza intaccare eccessivamente gli obiettivi climatici individuati dalla normativa europea, questa Autorità concorda sulla necessità di introdurre un maggior grado di flessibilità nelle scadenze previste dal regolamento in discussione, per una durata tale da facilitare il rispetto degli obblighi posti in capo agli importatori e da consentire l'efficace monitoraggio dei relativi adempimenti da parte delle autorità preposte, potendo eventualmente anche ulteriormente posticipare le scadenze proposte dalla Commissione europea qualora dovessero rivelarsi non adeguate allo scopo.